

il Rinnovamento della Scuola

Federazione
Italiana
Scuola

Redazione Via Principe Eugenio, 90 - 00185 Roma

Sped. abb. post. Gr. III - 70%

ANNO XLV III - 1 Gennaio 1994 - N. 1

Subentra la F.I.S.

A partire da questo primo numero del 1994, "Il Rinnovamento della Scuola" diventa organo della FIS, sul piano pratico, anche se non lo è ancora sul piano giuridico (è in corso infatti la pratica relativa al passaggio di proprietà dall'USI alla FIS).

Un discorso inverso può invece essere fatto nei confronti dello scrivente, il quale rimane "responsabile" ai fini giuridici, ma ovviamente perde la responsabilità "politica", che viene assunta dalla FIS.

Nessuna analogia comunque con la vicenda Montanelli-Berlusconi: il "Rinnovamento" ha infatti una propria storia, legata soltanto alle vicende sindacali: era l'organo del S.N.S.M. nei tempi gloriosi nei quali il sindacato, uscito dalla C.G.I.L., aveva preferito l'unità della categoria alla forza delle grandi confederazioni.

Il pluralismo delle correnti interne aveva dato luogo, spesso, ad accesi dibattiti, ma proprio la "politizzazione" dei dirigenti sindacali aveva fatto sì che l'organizzazione non si limitasse alla tutela degli interessi della categoria, ma ponesse in primo piano la scuola, come organismo sociale di primaria importanza.

Con la creazione dello SNALS il "Rinnovamento" è diventato l'organo del Centro studi che dal giornale prendeva il nome, poi organo del rinato S.N.S.M., poi organo dell'USI, quando l'organizzazione si estese a tutta la scuola primaria e secondaria.

Tutti questi passaggi non avevano però modificato la "linea politica" del giornale; lo può affermare chi ne ha la responsabilità da quasi 25 anni.

Così come i nostri lettori ben sanno che gli interessi sociali, politici ed economia del Paese hanno acquistato, soprattutto negli ultimi 15 anni, un peso sempre maggiore.

Chi scrive pensa infatti che un sindacato, pur senza comprometersi con altri generi di associazioni, debba riservare la massima attenzione a ciò che avviene in campo sociale, politico, economico.

E pensiamo che la nuova redazione, pur accentuando le problematiche sindacali, debba continuare a porre la scuola in primo piano, senza trascurare le problematiche più generali.

Consentiremo così alla FIS di ottenere maggiori consensi presso la base e una maggiore credibilità di fronte a chi sarà chiamato ad assumere la guida del Paese dopo la gravissima crisi che stiamo attraversando.

Modesto Ghio

La scuola nella legge "finanziaria"

Pubblichiamo l'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 — interventi correttivi di finanza pubblica, sia perchè disponiamo soltanto ora del testo pubblicato dalla G.U. (Supplemento ordinario n. 303 del 28 dicembre 1993 - serie generale sia perchè il presente numero, come diciamo nel "fondo", viene inviato anche ai soci degli altri sindacati aderenti alla FIS, i quali ancora non avevano provveduto.

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previste dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262, è sostituito dal seguente:

"3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo".

6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,

è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul relativo schema, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei principi e dei criteri sottoindicati, determinano:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da formu-

lare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione le necessità e i disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole;

b) Le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacità di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità

(continua in quarta pagina)

Condannato il Provveditore agli studi di Genova

Il Tar sull'art. 24

Il TAR della Liguria ha condannato il Provveditore di Genova per l'esclusione della F.I.S. dalla Commissione ex articolo 24 della legge n. 463/1973.

FATTO

Con ricorso notificato in data 23 dicembre 1992 e depositato il 31 dicembre 1992, il sindacato ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento di esclusione del proprio rappresentante dalla commissione sindacale costituita presso l'ufficio scolastico provinciale ai sensi dell'art. 24 legge 9 agosto 1978, n. 463.

Tre le censure poste a sostegno della impugnativa: 1) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il provvedimento risulta emanato senza la obbligatoria comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo culminato nella esclusione del sindacato dalla commissione in parola. Di qui i vizi lamentati in rubrica.

2) Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. La censura si sostanzia nell'assenza di motivazione del provvedimento impugnato.

3) Violazione dell'art. 24 della legge 9 agosto 1978 n. 463, degli

artt. 1 e 2 del DCPM 10 novembre 1989 e dell'art. 1 della legge 11 agosto 1991 n. 262. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente provvedimento; illogicità, errore sui presupposti, difetto di istruttoria.

La legittimità della presenza del sindacato nella commissione in parola deriva da un provvedimento del 1986 del provveditore agli studi di Genova, ed avrebbe trovato conferma in atti successivi della stessa Amministrazione resistente.

Di qui le censure di violazione di legge avanzate nel ricorso.

L'Amministrazione resistente si costituiva in giudizio e con apposita memoria chiedeva il rigetto del ricorso affermando che la mancata comunicazione dell'inizio del procedimento sarebbe dipesa da esigenze di celerità dello stesso.

All'udienza di merito, fissata per il 28 ottobre 1993, l'Avv. Raggi, per il sindacato ricorrente contestava le eccezioni difensive avanzate dall'Amministrazione e la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato. In particolare il Collegio ritie-

ne fondati i primi due motivi di ricorso che lamentano sotto diversi aspetti la violazione della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

L'Amministrazione resistente, per il tramite dell'avvocatura di Stato, afferma che vi sarebbero state quelle ragioni di celerità del procedimento che avrebbero giustificato la mancata comunicazione dell'avvio dello stesso ed avrebbero legittimato l'amministrazione ad emettere il provvedimento di esclusione immediata dalla partecipazione alla commissione in discussione.

Le supposte esigenze di celerità eccepite dal difensore dell'amministrazione si concreterebbero nella necessità di evitare un inutile esborso allo Stato, costituito dalla necessità di nominare un supplente al posto del docente F.I.S. durante la partecipazione di quest'ultimo alle riunioni della Commissione nominata ex art. 24 legge 463/1978.

Tale eccezione è destituita di ogni fondamento. Innanzitutto va ricordato che, secondo una giurisprudenza pacifica, non è ammissibile la integrazione del provvedimento ad opera del di-

(continua in quarta pagina)

A pagina 2 l'indennità integrativa nella liquidazione

I.I.S. nella liquidazione

Il 13 gennaio durante la corsa di fine legislatura è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 3554, già approvato dal Senato il 23 dicembre scorso.

Si tratta del "computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti".

Pubblichiamo l'intero testo prendendolo dallo stampato della Camera dei Deputati, i quali non hanno apportato emendamenti. Per la Gazzetta Ufficiale, a quanto ci è stato detto, occorreranno una decina di giorni.

Il testo, come spesso accade, non è di facile lettura, per cui diamo, qui di seguito, alcuni chiarimenti.

L'art. 1 introduce il nuovo sistema a decorrere dal primo dicembre 1994, il che significa che, a decorrere da tale data, scatterà il "contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale" (art. 2) e cioè verranno effettuate le "ritenute".

Quanto alla sostanza del beneficio, sono previste due categorie: la prima (30%) non ci riguarda, perchè noi rientriamo nella seconda, che prevede, con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita (che possono essere anche più di 40) l'inserimento nell'indennità stessa di una quota pari al 60% dell'indennità integrativa speciale in godimento alla data della cessazione dal servizio.

Nella legge troviamo la parola "annua", che ci ha messo in difficoltà, perchè, come è noto, la liquidazione viene corrisposta sulla base di una mensilità per ogni anno di servizio utile.

Ci è stato spiegato che, in passato, l'i.i.s. variava nel corso dell'anno, per cui occorre fare la media delle cifre percepite durante l'ultimo anno di servizio.

Resta il fatto che ora, purtroppo, l'indennità è "congelata" per cui non occorre più fare la media; siccome quest'ultima va fatta invece per chi è cessato dal servizio nel decennio precedente l'entrata in vigore del nuovo sistema, meglio sarebbe stato introdurre, in maniera più chiara, questa precisazione, nell'art. 3.

E' chiaro comunque che si avrà in futuro, per ogni anno di servizio, una somma pari al 60% dell'ultima i.i.s. percepita.

L'art. 2 si occupa del contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale; tale contributo non verrà versato per tutti gli anni "utili", ma soltanto per il decennio precedente l'entrata in vigore del nuovo sistema, e cioè per il periodo primo dicembre 1984 - 30 novembre 1994; inoltre il contributo non verrà calcolato sull'intera i.i.s., ma soltanto sulla quota indicata dall'art. 1 (60%).

La relativa cifra verrà rateizzata e trattenuta sullo stipendio a decorrere dal primo dicembre

1994; per chi andrà in pensione prima dell'integrale recupero, la somma residua sarà detratta dalla somma spettante come indennità di buonuscita.

Il comma 3 anticipa, in certo senso, l'art. 3 di cui diremo, in quanto contiene le modalità per il versamento del contributo relativamente ai dipendenti cessati dal servizio nel periodo primo dicembre 1984 - 30 novembre 1994; si prende in considerazione la quota di i.i.s. fruita nell'ultimo anno di servizio e la somma dovuta come contributo viene detratta dalla somma spettante per la riliquidazione della buonuscita.

Prescindendo da altre indicazioni tecniche contenute nell'art. 2, passiamo al tre, che estende il beneficio ai "dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita".

Sottolineiamo, in proposito, il diritto spettante agli eredi del beneficiario eventualmente definito e chiariamo che coloro i quali hanno avanzato ricorso al TAR in materia, potranno usufruire del beneficio anche se cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984, semprechè la vicenda giudiziaria sia ancora in piedi.

Non possiamo tuttavia non porci un grave interrogativo: dato che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 7), perchè il legislatore ha sancito, nei primissimi giorni del '94, proprio la data del primo dicembre 1994 che, con la prescrizione decennale, taglia fuori dal beneficio tutto il personale della scuola cessato dal servizio al termine dell'anno scolastico 1983-84?

Forse la Corte Costituzionale dovrà nuovamente occuparsi della questione perchè la cosa, vista ora in termini generali, appare ingiustificata; è pur vero che, nel momento in cui si legifera, a causa della doppia lettura, non si conosce il momento dell'entrata in vigore della legge ma il legislatore, anzichè fissare, in modo arbitrario, la data del primo dicembre 1994 (con tutte le conseguenze che ne derivano) avrebbe potuto, ad esempio, usare la formula "a decorrere dall'inizio del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

In tal modo (personale della scuola a parte) un maggior numero di dipendenti pubblici avrebbe potuto usufruire del beneficio.

Molta attenzione va posta al secondo comma, che subordina il beneficio alla presentazione della domanda; c'è tempo fino al 30 settembre e, naturalmente, occorrerà attendere che l'ENPAS provveda alla stampa del-

l'apposito modello di cui parla la legge.

Il comma tre contiene la "scaglionamento" nella corresponsione del beneficio, dato che lo Stato non può corrisponderlo subito a tutti...

L'art. 4 contiene il "colpo di spugna" sul contenzioso, ma, anche se la legge non lo dice, pensiamo che il colpo di spugna riguardi soltanto coloro che beneficiano della nuova legge e, non già coloro i quali, cessati dal servizio prima del primo dicembre 1984, non fruiscono del beneficio ed abbiano avanzato ricorso per usufruirne; si veda, in proposito, quanto abbiamo scritto in merito al primo comma dell'art. 3.

Gli articoli 5 e 6 sono relativi agli oneri finanziari della nuova legge e, naturalmente, non riguardano i beneficiari...

Art. 1.

1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal primo dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:

a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità;

b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonchè per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

Art. 2.

1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal primo dicembre 1984, il contributo previ-

denziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in 48 rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal primo dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal primo dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal primo dicembre 1994 sarà effettuato nel mese di gennaio 1995.

3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal primo dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo è determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

4. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, nè a rivalutazione monetaria.

5. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la quota della indennità integrativa speciale sarà computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il primo dicembre 1994.

Art. 3.

1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonchè a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.

3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995, per coloro che siano cessati dal servizio dal primo dicem-

bre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio primo gennaio 1987-31 dicembre 1989; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel triennio primo gennaio 1990-31 dicembre 1992; ed entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal primo gennaio 1993 al 30 novembre 1994.

Art. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

2. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 5.

1. Le spese sostenute dalla Gestione ENPAS, dall'OPAFS, e dall'Istituto postelegrafonico (IPOST), al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione delle indennità di buonuscita prevista dall'articolo 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.

Art. 6.

1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.000 miliardi per l'anno 1995, in lire 2.500 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 e in lire 950 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per gli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEGGI E CIRCOLARI

Pubblichiamo la legge 5 gennaio 1994, n. 24 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 1994.

Art. 1.

1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.

2. Qualora le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 10 aprile 1990, 11 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 19 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 56-bis del 17 luglio 1990, siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.

Art. 2.

1. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, la valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, pu' disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove avvenga la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

3. Ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 151.

4. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in atto per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.

Art. 3.

1. Gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 69 del 1 settembre 1992.

Art. 4.

1. Il termine di cui all'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, differito al 31 ottobre 1993.

Pubblichiamo la Circolare n. 365 del 30 dicembre 1993 diramata dalla Direzione generale del personale.

OGGETTO: Comparto Scuola - Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 7.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, la nota del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. n. 193905 del 16 novembre 1993, di seguito riprodotta, in risposta al quesito dello scrivente Gruppo - prot. n. 7798 del 5 ottobre 1993 - relativo all'oggetto.

Con la nota controdistinta, codello Dicastero, stante il disposto dell'art. 7, comma 3, della legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale stabilisce che, per l'anno 1993, non si fa luogo alla corresponsione di incrementi retributivi conseguenti sia ad automatismi stipendiali, sia ad attribuzioni di trattamento economico per progressione automatica di carriera, chiede il parere dello scrivente circa i seguenti quesiti:

— se, al personale del comparto scuola, assunto a decorrere dal 1 settembre 1992, nei cui confronti si deve procedere, a seguito del superamento del periodo di prova, alla ricostruzione di carriera, ai sensi della legge 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni, a decorrere dal 1 settembre 1993, si possano corrispondere gli stipendi derivanti dalla valutazione dei servizi pre-ruolo, non comprendendo nell'anzianità complessiva di servizio da valutare il periodo 1 gennaio - 31 agosto 1993;

— se, in attesa del nuovo contratto di comparto, il servizio prestato nel corso dell'anno solare 1993, da tutto il personale della scuola, sia da valutare, a decorrere dal 1 gennaio 1994, secondo le norme in vigore.

In merito al primo quesito, questo Ministero ritiene che gli incrementi retributivi attribuiti al personale della scuola, dal 1 settembre 1993, a seguito del riconoscimento del servizio pre-ruolo, dopo il superamento del periodo di prova, non ricadano nella limitazione posta dal citato art. 7, comma 3, della legge n. 438/1992. Ciò, ovviamente escludendo l'ultimo incremento, ove risulti che lo stesso sia attribuito, alla medesima data del 1 settembre 1993, per effetto dell'anzianità degli otto mesi relativi al periodo 1 gennaio - 31 agosto 1993; incremento che sarà ripristinato a legislazione vigente solo al 1 gennaio 1994.

Sempre con riferimento al primo quesito, appare opportuno, inoltre, precisare che i suddetti otto mesi devono comunque rientrare nel computo dell'anzianità complessiva e producono pieni effetti ai soli fini giuridici, restando sospesi gli effetti economici come sopra precisato.

Quanto al secondo quesito, appare altrettanto ovvio che — a legislazione vigente e in attesa del rinnovo del contratto — al 1 gennaio 1994 vanno ripristinate esclusivamente le posizioni economiche individuali maturate entro il 31 dicembre 1993 ed eventualmente sospese per effetto del più volte citato art. 7.

Firmato il Ministro

Il Direttore Generale

Pubblichiamo la circolare n. 4 del 5 gennaio 1994

OGGETTO: Legge 24 dicem-

bre 1993, n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica - Istruzioni per l'applicazione dell'art. 4, commi 20 e 21.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 28 dicembre 1993 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 1993, n. 537 contenente interventi correttivi finanza pubblica, la cui entrata in vigore decorre dal 1 gennaio 1994. Al riguardo si richiama l'attenzione su alcune norme di più immediata attuazione e si forniscono conseguenti indicazioni operative.

L'art. 4, commi 20 e 21, della legge sopracitata prevede l'utilizzazione in ambito distrettuale, da parte del Provveditore agli Studi della sede di attuale servizio, in supplenze temporanee di breve durata dei docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 417/74 e di quelli mantenuti ad esaurimento in compiti diversi da quelli d'istituto ai sensi dell'art. 63, penultimo comma, della legge 270/88.

Ciascun Provveditore vorrà, pertanto procedere, con la massima tempestività, ad una ricognizione del predetto personale che presta servizio presso istituzioni scolastiche e/o uffici, anche di altre amministrazioni, della propria provincia e predisporre un organico piano per l'utilizzazione del personale in ambito distrettuale, tenendo conto anche delle preferenze espresse dagli interessati, che saranno a tal fine interpellati.

Il piano delle utilizzazioni che dovrà contenere per ciascun nominativo, oltre al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza, tutte le indicazioni necessarie affinché il personale da utilizzare possa essere rapidamente contattato dalle scuole che hanno bisogno di avvalersi della sua attività di supplenza, sarà inviato immediatamente a tutte le scuole dei distretti individuati nel predetto piano, per la parte che le riguarda.

Il personale interessato, che nei periodi di mancata utilizzazione in attività di supplenza continuerà a prestare servizio nella sede per l'espletamento dei compiti indicati nel provvedimento di collocamento fuori ruolo o di mantenimento ad esaurimento, sarà utilizzato per attività di insegnamento in supplenze di breve durata nelle scuole del distretto di assegnazione secondo i criteri e le modalità indicati nell'art. 15 dell'O.M. permanente sulle utilizzazioni n. 93 del 30 marzo 1991 e subordinatamente alla piena uti-

lizzazione del personale messo a disposizione per supplenze brevi ai sensi del precitato art. 15.

Si rammenta che il comma 20, sopracitato, prevede per il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che il Provveditore, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della Unità Sanitaria Locale e sentito anche, per docenti in servizio presso un'istituzione scolastica, il Capo della scuola predetta, può ritenere che sussistano motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento. In tal caso il Provveditore comunicherà formalmente una tale situazione al docente e al Capo d'Istituto.

Nel caso in cui i docenti mantenuti ad esaurimento ai sensi dell'art. 63, penultimo comma, della Legge 20 maggio 1982, n. 270, chiedano — con istanza da far pervenire al Provveditore agli Studi della sede di attuale servizio — di essere inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione in cui prestano attualmente servizio, tale istanza sarà immediatamente inviata dal Provveditore agli studi all'Amministrazione interessata. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di inquadramento si applicano, anche a tale personale, le disposizioni indicate in precedenza.

Si coglie l'occasione per informare che quanto prima, e comunque dopo aver concordato con il Ministro del Tesoro i criteri di attuazione da porre a base delle riforme contenute nell'art. 4 sopracitato, saranno impartite successive dettagliate istruzioni, specie con riferimento alla gestione finanziaria delle supplenze annuali, temporanee e brevi. Per quanto concerne le convenzioni per lo svolgimento del servizio di cassa si confermano le istruzioni impartite al terzo capoverso della circolare n. 354 del 15 dicembre 1993.

Si richiama altresì l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto dei commi 37 e 39 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di congedo straordinario facendo presente che le predette disposizioni riguardano tutte le forme di congedo straordinario per gravi motivi di cui al primo comma dell'art. 37 del T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro: Jervolino

PER I VECCHI ABBONATI AL "RINNOVAMENTO"

Fino al 31 dicembre 1993 il "Rinnovamento" veniva inviato agli iscritti all'USI ed agli abbonati. A partire dal primo gennaio 1994 abbiamo tolto dallo schedario coloro che hanno disdetto la delega USI o non hanno rinnovato l'abbonamento. Il presente numero viene tuttavia inviato anche a coloro che negli anni scorsi avevamo conservato negli schedari, sia perchè le deleghe "viaggiano" con i trasferimenti (che non sempre ci vengono comunicati), sia per le difficoltà, in generale, di verificare le singole deleghe. Preghiamo pertanto gli interessati, se hanno dubbi in materia, di interpellarci perchè, a partire dal prossimo numero, l'USI sospenderà sia gli "omaggi" (saranno eventualmente a carico della FIS) sia l'invio del giornale a chi non risulta in regola con l'iscrizione o l'abbonamento da effettuare, per i vecchi lettori, sempre e soltanto per mezzo del c/c. postale n. 277012, intestato all'USI, Via Principe Eugenio, 90 - 00185 - Roma). Per quanto ci risulta, l'Ufficio Provinciale del Tesoro non recepisce (almeno per l'USI) le deleghe dei pensionati; preghiamo di fare il relativo accertamento e, se la delega è "cessata" effettuare il versamento nella quota ridotta di L. 30.000 (abbonamento e iscrizione). I pensionati, come risulta da questo stesso numero del giornale, hanno ancora molto interesse per le questioni "finanziarie", ma, soprattutto, il nostro foglio può costituire un legame con quel mondo della scuola che ha costituito la loro vita.

L.A.S.P.A.T.A.S. - F.I.S.

AVVISO

La L.A.S.P.A.T.A.S. è il primo sindacato di categoria a Roma e provincia e fa appello a tutti gli ATA perchè si organizzino in C.L.S. ATA (Consiglio, lavoratori scuola, ATA) per una più efficace tutela degli interessi della categoria bistrattata e dimenticata dai Sindacati Confederali, Snals, e Amministrazione.

Chiediamo inoltre di inviarci proposte da discutere al Convegno che si terrà in data da stabilire.

Per ulteriori informazioni si prega di telefonare o scrivere a: Sindacato L.A.S.P.A.T.A.S. - Via Principe Eugenio 90 - 00185 Roma - Tel. e Fax 7004911

La LASPATAS DA' VITA ai "Consigli dei lavoratori della scuola"

E' un'iniziativa della LASPATAS (Libera associazione sindacale personale amministrativo, tecnico ausiliario della scuola) aderente alla FIS. Si tratta degli organismi sindacali a livello d'istituto sul modello dei Consigli di fabbrica che dovrebbero rispondere alle esigenze della trattativa privata secondo le nuove norme introdotte dalle recenti innovazioni legislative.

L'iniziativa è nata nell'ambito dell'esperienza del Sindacato romano, che gode del 25 per cento dei suffragi del personale ATA e che nelle assemblee d'istituto in questi ultimi mesi ha messo a fuoco obiettivi precisi, che riguardano la dinamica retributiva di una categoria rimasta oltremodo indietro rispetto alle altre categorie del pubblico impiego.

Il Segretario nazionale Paolo Pompili ha spiegato, in particolare, che i C.L.S. ATA (i consigli lavoratori scuola A.T.A.) rispondono alla logica dell'autonomia amministrativa nella quale si vorrebbe a configurare una bipolarità Preside-personale A.T.A., le cui controversie vanno risolte non più dai Tribunali amministrativi, ma dal Pretore del lavoro come succede per i dipendenti delle aziende private. Il C.L.S., quindi, si pone come organismo di tutela nella singola istituzione scolastica, come primo presidio seguito da un secondo presidio rappresentato dalla Segreteria provinciale e nazionale del Sindacato. Il ricorso al pretore è l'ultima ratio.

La LASPATAS, in questa ottica, ha posto come indilazionabile la necessità di un testo unico della normativa in vigore per garantire un livello accettabile d'informazione fino ad oggi negata dai Sindacati tradizionali e dall'Amministrazione; così come ha chiesto la presenza della rappresentanza sindacale d'istituto nell'ambito del Consiglio d'istituto, che svolgerà la funzione di Consiglio d'amministrazione. Da qui l'esigenza di pubblicare anticipatamente la normativa riguardante i diritti e i doveri del personale A.T.A.

E' la risposta che la LASPATAS intende dare ai sindacati confederali e allo SNALS da sempre dimentichi delle categorie più deboli come quelle del personale ATA oggi diventate povere.

La scuola nella legge "finanziaria"

(dalla prima pagina)

di utilizzazione, nonchè le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonchè delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali;

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, nonchè il comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte direttamente al Consiglio di istituto.

n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IR-RSAE), del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge.

o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonchè le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado.

8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata di un anno.

9. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato all'ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del

servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

10. E' anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'attuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonchè della presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.

12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 6.

15. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52 non si applicano al personale del comparto scuola.

17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

20. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

21. Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestatore servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'attuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

IL RINNOVAMENTO DELLA SCUOLA - F.I.S.

Direttori: Modesto Ghio - Agostino Scaramuzzino

Responsabile: Modesto Ghio

Comitato di Redazione: Renato Campopiano - Rosario Meduri - Paolo Pompili

Redazione: N. Conforzi - L. Manganaro - F. Mastrantonio - A. Messina - B. Pace - D. Padula - F. Pezzuto - G. Stilo

Direzione - Redazione - Amministrazione
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.
Via Principe Eugenio 90 - 00185 Roma - Tel. 7005199 - Fax 7004911

Registrato al Trib. di Roma al n. 6535 il 28-10-1968 - Stampa: LITO TIP "82" s.r.l. - Roma - Via G. Pacetti 7 - Tel 3012840 - 3050129 - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70% - Gratis ai soci

Chiuso in Tipografia 31/01/1994

Stampato il 04/02/1994

gamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province

autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

Il Tar sull'art. 24

(dalla prima pagina)

fenore dell'amministrazione agente.

In secondo luogo, ed è la considerazione di maggior momento, occorre rammentare che la partecipazione di un rappresentante del F.I.S. alle riunioni della commissione ex art. 24 legge n. 463/1978 dura ininterrottamente dal 1986, e si è svolta pacificamente senza alcun provvedimento o comunicazione dell'amministrazione fino alla emissione dell'atto di esclusione impugnato.

Quindi i supposti timori circa le eventuali responsabilità patrimoniali nelle quali sarebbero incorsi i responsabili della gestione della predetta commissione, o sono tardivi, (nel qual caso l'ipotesi di responsabilità si è già realizzata nei loro confronti), o sono dovuti ad un mutamento della situazione, con riferimento al venir meno della rappresentatività del sindacato ricorrente, ma di tale negativo mutamento, non si trova traccia, nè nel provvedimento impugnato, nè negli atti depositati in ricorso dall'amministrazione.

Da ciò deriva la fondatezza del vizio di difetto di motivazione e di violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.

Quanto al terzo motivo di ricorso, nel quale si afferma comunque il diritto del sindacato di essere rappresentato nella commissione in parola il Collegio non è in grado di pronunciarsi, sulla base dei documenti depositati dalle parti in giudizio.

Infatti agli atti risulta soltanto un certificato (doc. n. 5 ricorrenti) nel quale il Provveditore agli studi di Genova attesta i risultati ottenuti dal FIS nelle ultime elezioni del Consiglio scolastico provinciale.

Ma tale dato, isolatamente considerato, non è sufficiente a

dimostrare la rappresentatività del sindacato ricorrente, essendo necessario a tale fine sapere quanto meno il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascun ordine e grado scolastico, i risultati ottenuti dalle altre rappresentanze sindacali, ai fini di un confronto statistico circa la presenza sul territorio di ciascuna sigla sindacale.

Il ricorso va comunque accolto, risultando sufficienti le prime due censure a determinare la illegittimità dell'atto di esclusione impugnato.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, in relazione alla verifica della esistenza dei requisiti di rappresentatività del sindacato ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Le spese sono poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate nella misura complessiva di L. 2.000.000 (due milioni), divise in parti uguali tra i ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1993 alla presenza dei sigg.:

Marilena Franco - Presidente FF.

Roberta Vigotti - Consigliere
Roberto Pupilella - I ref. estensore